Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 18436 /65.11.2017 del 04 AGO. 2017 / Pos. n. 2

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 10
(rif. Nota prot. n. 21821 del 20.04.2017)

Oggetto: Lavori di completamento autoporto Melilli. Accordo bonario. Definizione contabile. Quesito.

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di voler esprimere *"una valutazione in ordine alla possibilità di ammettere a finanziamento le somme relative ad <accordo bonario> sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori e la Stazione appaltante - IRSAP già Consorzio ASI - in liquidazione"*.

Viene, quindi, rappresentato che con D.D.G. n. 459/2009 codesto Dipartimento ha disposto il finanziamento delle opere di completamento dell'autoporto di Melilli per un importo complessivo di € 14.987.485,73, di cui € 9.570.980,83 per lavori ed € 5.530.956,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante (ex Consorzio Asi di Siracusa) .

Durante lo svolgimento dei lavori la ditta esecutrice ha apposto nei registri contabili e negli atti dell'appalto alcune riserve per un ammontare di € 7.307.888,31.

Sulle riserve apposte si sono espressi la Direzione lavori, il Collaudatore e il Responsabile unico del procedimento che hanno, quindi, definito una proposta motivata di accordo bonario pari ad € 1.544.582,95 .

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074828
e.mail: marina.miceli@regione.sicilia.it

La proposta di accordo è stata, poi, sottoposta al Dipartimento regionale tecnico, che, con nota del 9.6.2015, ha quantificato in € 1.651.200,18 la somma da proporre all'Ati in via transattiva.

Infine, in data 6.7.15, l'IRSAP (amministrazione appaltante) e l'ATI SICS e Blu Costruzioni (appaltatore) hanno stipulato un accordo bonario ex art. 31-bis della L. n. 109/94, per la somma suggerita dal predetto Dipartimento Tecnico.

Tale accordo è stato fiscalmente registrato in data 9.10.2015.

Con D.D.G. n. 2173, del 21.09.2015, codesto Dipartimento ha disposto la presa d'atto di una perizia di variante suppletiva ed ha contestualmente accertato una economia di spesa pari a € 1.553.428,23, a valere sul capitolo di spesa 876017, e a € 1.036.820,00, a valere sul capitolo di spesa 876002.

Successivamente i lavori sono stati collaudati giusto certificato rilasciato in data 23.6.2016, firmato con riserva dall'impresa, a causa della mancata tempestiva liquidazione di quanto dovuto in virtù dell'atto transattivo.

Il certificato di collaudo è stato inviato a codesto Dipartimento, unitamente ad una nota del RUP di riproposizione dei quadri di spesa a seguito dell'accordo bonario, nel quale è stato inserito tra le somme a disposizione l'importo dell'atto transattivo, prelevando le somme tra quelle "per economie da ribasso d'asta".

Detta rimodulazione del quadro economico è avvenuta successivamente all'emissione del citato D.D.G. n. 2173 del 21.09.15, di approvazione dell'ultimo quadro economico, e del certificato di collaudo, pertanto le somme necessarie a coprire l'atto transattivo non risultano previste nell'ultimo quadro economico approvato.

L'amministrazione finanziatrice ha, conseguentemente, richiesto delucidazioni all'Irsap in merito all'atto transattivo.

Evidenziato quanto sopra, codesto Dipartimento, da un lato, sottolinea in linea generale che *"i rapporti con l'impresa esecutrice di un lavoro pubblico sono demandati alla piena responsabilità dell'Ente appaltante per cui qualsiasi onere economico derivante dalla gestione dell'appalto non può ricadere sull'Ente finanziatore"*, dall'altro, evidenzia che l'Irsap (già Consorzio Asi in liquidazione) è un ente pubblico non economico i cui bilanci sono sostenuti dalla Regione.

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074828
e.mail: marina.miceli@regione.sicilia.it

Sottolinea, inoltre, che, poiché nei quadri economici post collaudo finale l'ex Asi (soggetto appaltante nonché beneficiario finale) espone la voce "Accordo Bonario", *"senza il preventivo assenso"* di codesto Dipartimento, l'onere dello stesso dovrebbe restare in capo al beneficiario finale e, purtuttavia, ritenuto che l'ex Asi opera con finanza regionale, *"sembrerebbe che l'erogazione delle somme per la definizione contabile dell'accordo restino nella competenza della Regione e, pertanto, di questo Dipartimento."*

Si dovrebbe, pertanto, procedere *"con il Dipartimento Regionale della Economia e delle Finanze ad attuare la procedura la riproduzione di quota parte delle economie di cui al D.D.G. n. 2173 del 21.09.2015."*

Ciò posto, viene chiesta una valutazione in merito alle procedure prospettate e da adottare.

2.1. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si sottolinea che lo scrivente Ufficio è un organo di consulenza giuridica chiamato ad esprimersi su quesiti giuridico–interpretativi di norme statutarie, legislative o regolamentari che presentino difficoltà applicative, e non anche a sostituirsi all'amministrazione attiva nella valutazione di atti o fatti specifici o nella individuazione di percorsi operativi utili a risolvere questioni rientranti nelle funzioni proprie della amministrazione attiva.

Tuttavia, in uno spirito di fattiva collaborazione tra Dipartimenti regionali, si formulano le seguenti considerazioni di carattere generale.

L'accordo bonario di cui si discute è stato stipulato tenendo conto di quanto previsto dall'art. 31-bis, comma primo, [1] della Legge 11 febbraio 1994, n.109.

---

[1]

Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 31-bis. Norme acceleratorie in materia di contenzioso.

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento .

1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi .

1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.

L'istituto in argomento è stato introdotto con l'intento di deflazionare il contenzioso giudiziario in sede di esecuzione dei contratti di lavori pubblici ed assolve altresì alla funzione di abbattere i tempi di definizione delle controversie insorgenti tra le stazioni appaltanti ed i realizzatori delle opere.

La procedura relativa è stata definita, nel dettaglio, dall'art.149[2] del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante il *"Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109"*.

Con Determinazione 5 dicembre 2001 n. 22 l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, preso atto di alcune anomalie riscontrate in sede di prima applicazione delle richiamate norme, ha dettato *"indicazioni relative alla soluzione bonaria di controversie"*.

Secondo quanto precisato nella Deliberazione, le anomalie più ricorrenti nella materia in esame sono:

- mancata indicazione in alcuni accordi dell'importo dei lavori appaltati, dell'importo e dell'oggetto delle riserve (...);
- attivazione della procedura de qua a seguito dell'iscrizione (...) di riserve che non possono comportare un aumento dell'importo contrattuale superiore al 10%;
- erronea sottoscrizione degli accordi da parte del responsabile del procedimento;

1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione stessa .

2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa .

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

[2] **149. Accordo bonario.**

1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31-bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.

4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla Legge.

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074828
e.mail: marina.miceli@regione.sicilia.it

- inosservanza dei termini fissati per lo svolgimento del procedimento di soluzione bonaria delle controversie;;

- mancata utilizzazione del fondo previsto dall'art. 12[3] del regolamento n. 554/99.

Viene sottolineato che *"fulcro del tentativo di accordo bonario è il responsabile del procedimento. Ai sensi dell'art. 149 c. 2 del regolamento, infatti , lo stesso deve valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve iscritte (...)"*.

Il responsabile del procedimento, compiute le dovute valutazioni, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori (e, ove costituito, dell'organo di collaudo), e dopo aver sentito l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un eventuale accordo, formula alla stazione appaltante una proposta di accordo bonario.

La sottoscrizione del verbale di accordo bonario è demandata al rappresentante della stazione appaltante ed all'affidatario dei lavori.

Riguardo alla copertura finanziaria dell'accordo, la stessa deliberazione specifica che *" le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad utilizzare il "fondo" previsto dall'art. 12 del D.P.R. 554/99, all'uopo istituito, per l'adempimento degli oneri conseguenti all'esecuzione degli accordi bonari"*.

Il richiamato art. 12 del D.P.R. n. 554/99, infatti, prosegue l'Autorità, *"prevede l'obbligo di inserimento nel bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice di un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, ed il successivo comma 3 dispone, altresì, che i ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare il fondo"*.

Prosegue, ancora, l'Autorità: *"le disposizioni della legge 109/94 in materia di programmazione trovano applicazione a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del D.M. 21.6.2000, avvenuta in data 27.6.2000 e recante modalità e*

---

[3] **12. Fondo per accordi bonari.**
1. È obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31-bis della Legge, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.
2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi previsti dal programma.
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono conclusi]

schemi- tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali, e dell'elenco annuale dei lavori, il cui art. 7 sancisce un accantonamento di fondi sul programma per accordi bonari; ne consegue che a partire dall'anno 2001 i bilanci preventivi devono contenere il fondo di cui sopra, e che allo stesso le stazioni appaltanti debbono obbligatoriamente attingere per dare esecuzione agli accordi bonari stipulati."

Verificato, dunque, che l'accordo bonario sia stato siglato nel rispetto delle regole sopra brevemente riportate, l'ente appaltante (unico obbligato al pagamento di quanto pattuito) dovrà far fronte agli obblighi dallo stesso scaturenti, nel rispetto delle norme sopra richiamate, salvo, poi, eventualmente, far valere nelle opportune sedi la responsabilità contrattuale dell'amministrazione finanziatrice laddove questa, con la sua inerzia o con il ritardo nell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, abbia causato il verificarsi di uno o più eventi costituenti motivo delle riserve (poi oggetto di accordo bonario).

A completamento di quanto esposto, va sottolineato che, in ipotesi di opere finanziate da fondi pubblici ed al fine di garantire il corretto utilizzo delle somme stanziate, dovrà tenersi conto delle specifiche norme che dispongono il finanziamento medesimo e che variano a seconda della fonte finanziaria e/o dell'ente finanziatore (Regione con fondi propri, cofinanziamento con lo Stato, fondi a valere su risorse comunitarie).

Con specifico riguardo, poi, alla utilizzabilità delle economie derivanti dai ribassi di gara per coprire gli oneri discendenti da accordo bonario, in linea di massima (e fatta salva la necessità di ulteriori approfondimenti rimessi alla competenza di codesto Dipartimento in ordine alla fattispecie concreta), si osserva che l'art. 14-bis, comma 13,[4] della legge n.

[4] L.R. 2-8-2002 n. 7
Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.
Articolo 14-bis **Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche**.
Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, è vietato all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi di cui al precedente articolo o quando la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine delle priorità.
Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere pubbliche secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.
In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli àmbiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.
Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali solo opere dotate di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto.
Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinunzia espressa.
I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di opere, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074828
e.mail: marina.miceli@regione.sicilia.it

109/94, recepita, con modifiche ed integrazioni, con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, nel testo originario prevedeva che le somme corrispondenti ai ribassi di asta di lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri affluissero per il cinquanta per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti in un apposito capitolo "fondo di rotazione", per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche di progettazione, e che il restante cinquanta per cento fosse iscritto in appositi capitoli, da istituirsi negli stati previsionali di spesa del ramo che ha disposto il finanziamento, per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante suppletive.

A chiarimento della disciplina sopra riportata, può risultare utile richiamare la circolare emanata dall'Assessorato regionale Bilancio e Finanze, 5 febbraio 2003, n.3, con la quale vengono distinte le ipotesi di finanziamenti interamente a carico della Regione (per i quali opera interamente il disposto del citato articolo con il conseguente regime di vincoli sulle somme risultanti da economie di gara) rispetto alle ipotesi in cui il finanziamento sia solo in parte a carico del fondo regionale, nel qual caso dovrà tenersi comunque conto, oltre che delle indicazioni di massima fornite dalla circolare stessa, anche delle specifiche norme che regolano il finanziamento.

Nel ribadire che ogni controllo relativo al caso concreto andrà comunque svolto da codesto richiedente, sembra, comunque, utile sottolineare che l'Accordo di Programma Quadro per il Trasporto delle Merci e la Logistica, espressamente richiamato dal sopra citato decreto di finanziamento, ha specificatamente previsto che le eventuali economie sono riprogrammate

---

a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;
b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;
c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;
d) recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.

Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. È tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

(..omissis)

13. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il cinquanta per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 in apposito capitolo "Fondo di rotazione" per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il restante cinquanta per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa per le finalità di cui al comma 4-bis dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni nonché per la realizzazione di opere della medesima tipologia d'investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di opere di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici (293).
14. Nel caso di opere ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo "Fondo di rotazione" per le finalità previste dal comma 12, è pari al 60 per cento.

(...omissis)

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074828
e.mail: marina.miceli@regione.sicilia.it

"secondo le modalità previste dalla delibera Cipe n. 20 del 29 settembre 2004, al punto 3.7."

Per quanto sopra, sembra, invero, dubbia la possibilità di ricorrere alla procedura di riproduzione di quota parte delle economie di cui al D.D.G. n. 2173 del 21.9.2015 per la definizione contabile dell'accordo bonario, fermi restando, tuttavia, gli esiti degli ulteriori approfondimenti che in concreto codesto Dipartimento, anche sulla scorta delle superiori considerazioni, riterrà di svolgere.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Il Funzionario
Avv. Marina Miceli

Il Dirigente
Avv. Anna Maria La Vecchia

REGIONE SICILIANA UFFICIO LEGALE E LEGISLATIVO

L'Avvocato Generale
Avv. Maria Mattarella

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074828
e.mail: marina.miceli@regione.sicilia.it